

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Gianfranco Tobia – Presidente f.f., dall'Avv. Arturo Perugini e dall'Avv. Giuseppe Febbo - componenti

- vista la nota del 7 luglio 2015 trasmessa dalla Procura Federale FIGC con la quale si chiede che sia disposta la sospensione cautelare dei Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del C.G.S.;
- preso atto che l'istanza chiarisce, con riferimento al procedimento aperto per il fallimento del Parma F.C. S.p.A. ed alle violazioni disciplinari dei suoi amministratori, che i Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi avrebbero causato con il loro comportamento il dissesto della Società;
- preso atto, altresì, che la Procura Federale segnala il particolare disvalore delle condotte dei Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi in ambito sportivo e il grave pericolo che possano reiterare le stesse nelle more dello svolgimento delle attività connesse al procedimento disciplinare;
- ritenuto che la gravità dei fatti e comportamenti rappresentati e attribuiti con riferimento al fallimento della società Parma F.C. S.p.A., pur se non ancora sottoposti al vaglio del giudizio disciplinare, spingono questo Tribunale ad accogliere l'istanza proposta;
- valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall'art. 20 C.G.S.

### sospende

i Sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Si avvisano gli interessati che, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del C.G.S., decorso tale termine, il provvedimento di sospensione diverrà inefficace, salvo eventuali proroghe.

Avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto reclamo a questo stesso Tribunale Federale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 C.G.S.

**Il Presidente del TFN - Sez. Disciplinare f.f.**  
Avv. Gianfranco Tobia

**Pubblicato in Roma il 8 Luglio 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio